

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che, rispetto quanto riportato nel nostro precedente intervento, è stato esteso l'elenco dei codici ATECO che hanno accesso al nuovo beneficio.

Rispetto ai 47 codici resi noti con le anticipazioni, si giunge infatti a 53 codici, con conseguente ampliamento dei soggetti beneficiari. Di seguito vengono elencate le condizioni necessarie per poter usufruire del nuovo contributo.

Novità

L'elencazione definitiva è contenuta nell'allegato 1 al Decreto Legge "Ristori", D.L. 137 del 28 ottobre 2020, e prevede i codici sotto riportati (con corrispondente percentuale da applicarsi al contributo determinato ex articolo 2 D.L. 34/2020).

Codice ATECO definitivi D.L. Ristori 137/2020:

- 493210 - Trasporto con taxi 100,00%
- 493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
- 493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 200,00%
- 551000 - Alberghi 150,00%
- 552010 - Villaggi turistici 150,00%
- 552020 - Ostelli della gioventù 150,00%
- 552030 - Rifugi di montagna 150,00%
- 552040 - Colonie marine e montane 150,00%

- 552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
- 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
- 553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
- 559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
- 561011 - Ristorazione con somministrazione 200,00%
- 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
- 561030 - Gelaterie e pasticcerie 150,00%
- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
- 561042 - Ristorazione ambulante 200,00%
- **561050 - Ristorazione su treni e navi 200,00%**
- 562100 - Catering per eventi, banqueting 200,00%
- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
- **591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%**
- 591400 - Attività di proiezione cinematografica 200,00%
- **749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%**
- 773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
- 799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 200,00%
- 799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
- **799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%**
- 823000 - Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
- **855209 - Altra formazione culturale 200,00%**
- 900101 - Attività nel campo della recitazione 200,00%
- 900109 - Altre rappresentazioni artistiche 200,00%

- 900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
- 900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
- 900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
- 900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
- 920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200,00%
- 931110 - Gestione di stadi 200,00%
- 931120 - Gestione di piscine 200,00%
- 931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
- 931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
- 931200 - Attività di club sportivi 200,00%
- 931300 - Gestione di palestre 200,00%
- 931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
- 931999 - Altre attività sportive nca 200,00%
- 932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
- 932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
- 932930 - Sale giochi e biliardi 200,00%
- 932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
- 949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
- 949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
- 960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%
- 960420 - Stabilimenti termali 200,00%
- 960905 - Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%

Un'ulteriore novità, da evidenziarsi rispetto a quanto già illustrato in precedenza, è il fatto che il decreto-legge meglio descrive il perimetro dei soggetti beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto. Infatti, se dapprima il riferimento pareva essere genericamente ai contribuenti interessati *"dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri"*, la norma definitiva fa invece più precisamente riferimento ai soli *"operatori"*

dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Non si tratta di una mera finezza lessicale, bensì di un passaggio fondamentale. Infatti, a poter beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto sono **solo i contribuenti che subiscono una limitazione, parziale o totale, dell'attività in base** al D.P.C.M. 24/10/2020, e non anche quei contribuenti che hanno subito danni a seguito dei numerosi decreti presidenziali che nel tempo si sono susseguiti.

Concretamente, **l'unico riferimento da tenere in considerazione è l'allegato 1 al decreto-legge**, sovra riportato, ma nella consapevolezza che l'elencazione potrebbe, in seguito, essere ulteriormente estesa. Infatti, il decreto-legge 137/2020 prevede che con successivi decreti MEF possano essere incluse ulteriori categorie ATECO, ma solo a condizione che si tratti di settori *direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020*, e comunque nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Per concludere la disamina delle differenze rilevate nel confronto tra **norma effettiva** ed anticipazioni, occorre dar conto di una **pessima notizia** per il **settore alberghiero**. Infatti, secondo il testo provvisorio, se da un lato l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori è stabilito in 150.000 euro per beneficiario, tale limite, per i contribuenti esercenti attività principale rientrante nella categoria ATECO 55, sarebbe dovuto valere non in senso assoluto, bensì riferito a ciascuna unità produttiva.

Ebbene, questo passaggio relativo ai codici ATECO 55 **non è presente nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale**. Ciò significa che **anche i contribuenti con attività rientrante nella macro-classe ATECO 55** potranno beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del D.L. 137/2020 – nel rispetto di tutte le condizioni richieste – **nel limite dell'ammontare massimo e complessivo di euro 150.000**.

Soggetti beneficiari

A poter godere della misura saranno esclusivamente i soggetti rientranti in una precisa elencazione di codici ATECO. Si tratta dei codici attività che identificano i soggetti

danneggiati dalle recenti misure di restrizione anti-Covid, per quanto la norma parrebbe mettere anche in conto la possibilità di ammettere al beneficio ulteriori ATECO, laddove rappresentativi di contribuenti effettivamente danneggiati, con l’emanazione di successivi provvedimenti.

Limiti temporali

Vengono imposte due regole di carattere temporale: l’attività non deve risultare **cessata** alla data del 25 ottobre 2020 e, viceversa, non deve risultare attivata a partire dalla medesima data del 25 ottobre 2020.

Inoltre, parimenti a quanto previsto nel decreto Rilancio, il contributo spetta in ogni caso (ovvero anche in assenza di calo di fatturato) se la partita IVA è stata aperta a partire dal 1° gennaio 2019.

Ammontare spettante

Quanto alle modalità di **determinazione dell’ammontare spettante**, si dovrà utilizzare il meccanismo già adottato in occasione del “primo” contributo a fondo perduto, ex articolo 25 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio). Il soggetto richiedente dovrà essere incorso in una riduzione del fatturato / corrispettivi, verificata confrontando il mese di aprile 2020 con mese di aprile 2019. Nello specifico, la condizione da rispettare è:

$$\text{Ft.Corr. Aprile 2020} < (\text{Ft.Corr. Aprile 2019} \times 2/3).$$

L’**ammontare** del fondo perduto DL Ristori corrisponde a quello riconosciuto dal decreto Rilancio, moltiplicato per le percentuali come sopra definite

Vi è tuttavia un’importante novità da segnalare: **anche i contribuenti che hanno superato la soglia dei 5 milioni di ricavi nell’esercizio precedente potranno fare ricorso alle misure del decreto Ristori, ed in questo caso sulla differenza “fatturato aprile 2019 meno fatturato 2020” verrà applicata la medesima percentuale che il decreto Rilancio prevedeva per la fascia da 1 milione a 5 milioni di ricavi esercizio precedente, ovvero il 10%**. In ogni caso il contributo massimo spettante sarà pari a 150.000 euro (ma per ATECO 55 - alberghi e similari – i 150.000 euro di contributo massimo saranno riconosciuti per ciascuna unità produttiva).

Posto che la determinazione del contributo spettante discende dal **dato "storico"** risultante dalla precedente misura di concessione di contributi a fondo perduto, e dall'applicazione della percentuale corrispondente al codice ATECO che identifica l'attività **prevalente**, per quanto riguarda i soggetti che già hanno presentato istanza per l'ottenimento del CFP D.L. 34/2020 (e non hanno successivamente rinunciato, restituendo il contributo), la determinazione della somma spettante sarà curata direttamente dall'amministrazione finanziaria, che già dispone di tutte le informazioni necessarie, e quindi non ci sarà bisogno di presentare una nuova domanda.

L'accredito avverrà direttamente sul conto corrente dei beneficiari, con promessa che ciò accadrà indicativamente verso l'11 novembre.

Prima presentazione dell'istanza

Coloro i quali, invece, **non avessero presentato istanza** per il contributo di cui al DL Rilancio, vuoi perché all'epoca non interessati al sostegno, vuoi perché fuori a tale beneficio per superamento della soglia dei ricavi, dovranno porre in essere qualche passaggio ulteriore. Infatti, manca il dato di base, ovvero quello che sarebbe stato il contributo calcolato ex art. 25 D.L. 34/2020, con l'ulteriore novità dei soggetti con ricavi > 5 milioni di euro.

Questi soggetti dovranno innanzi tutto **presentare istanza**, e a tal fine il canale telematico, previo apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, verrà riaperto (**le tempistiche non sono note**); deve però essere chiaro da subito che questa riapertura **non** interessa le domande di riconoscimento del CFP D.L. 34/2020, e nemmeno dà diritto ai *nuovi arrivati* di percepire la prima misura di sostegno. Si tratta esclusivamente di un adempimento propedeutico a questa nuova misura, necessario, come si è detto, a comunicare le informazioni che costituiscono la necessaria base dati.

Esempio

Un esempio per chiarire il meccanismo:

Un ristorante, codice ATECO 561011, ammontare dei ricavi 2019 oltre 400mila euro ed entro 1 milione di euro, ha presentato istanza CFP D.L. 34/2020 esponendo i seguenti

valori: ft.corr. aprile 2019 euro 34.738, ft. Corr. Aprile 2020 euro 7.636. Allo stesso contribuente è stato pertanto riconosciuto un contributo a fondo perduto di euro 4.065 [pari a $(34.738 - 7.636) \times 15\%$].

Alla categoria di attività esercitata corrisponde una percentuale riconosciuta a titolo di CFP DL Ristori pari al 200%; pertanto, a titolo di nuovo contributo a fondo perduto, a questa azienda sarà riconosciuta, direttamente in conto, la somma di euro $4.065 \times 200\% =$ euro 8.130.

Nell'ipotesi in cui il medesimo ristorante non avesse presentato istanza per il CFP D.L. 34/2020, lo stesso dovrebbe attendere la riapertura del canale, presentare istanza, e solo successivamente vedersi riconoscere la somma di 8.130 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO